



03828/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Misura
pensione
cassa
ragionieri

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
- Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere -
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

R.G.N. 28017/20

Cron. 3828

Rep.

Ud. 25/01/2012

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28017-2010 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI 80059790586 in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

, presso lo studio dell'avvocato

, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2012

613

contro

, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , rappresentato e difeso

dall'avvocato _____, giusta mandato a
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1758/2010 della CORTE
D'APPELLO di LECCE dell'11.6.2010, depositata il
22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l'Avvocato _____ che
si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto
alla relazione scritta.



28017/2010 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali c.

Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile

Ordinanza

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado, che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali a pagare a le differenze pensionistiche, affermando la illegittimità del nuovo testo dell'art. 49 del regolamento della Cassa, introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali" col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all'80% di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale affermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perché non teneva conto del principio del pro rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3. La Corte esaminava poi lo ius superveniens di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale, modificando il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, oltre ad innalzare l'arco temporale da prendere in esame per assicurare l'equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del principio del pro rata.

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con sei motivi. Il professionista resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria di parte ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle critiche della Cassa; Infatti questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011 ed altre conformi, in cui si è affermato "In tema di trattamento previdenziale, è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già - com'era disposto in precedenza - sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato (nella specie, dalla Cassa Nazionale di

Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali) in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335; nè può rilevare, in senso contrario, il disposto dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. "

Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e ritenute non condivisibili.


Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi oltre tremila euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2012.

Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 9 MAR. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

